Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 71° — **Roma - Venerdì, 31 ottobre 1930 - Anno IX** — **Numero 255**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**120**	**70**	**50**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**240**	**140**	**100**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	**80**	**50**	**35**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**160**	**100**	**70**

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **50** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla «Gazzetta Ufficiale» vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero — **Bari:** Libreria Editrice Favia Luigi & Guglielmo, via Sparano n. 36 — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Int. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni «Casa Molisana del Libro». — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Int. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Soc. Ed. Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libr. Sonzogno E. — **Cuneo:** Libr. Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & F., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. popolare «Minerva», via Galilei n. 6. — **Foggia:** Pilone Michele. — **Forlì:** Archetti G., Corso Vittorio Emanuele n. 12. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Internazionale, via Petrarca nn. 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Livorno:** S. Belforte & C. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Macerata:** P. M. Ricci. — **Mantova:** U. Mondovì, Portici Umberto I n. 34. — **Messina:** G. Principato, viale S. Martino nn. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele nn. 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 37. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** O. Fiorenza, Corso Vittorio Emanuele n. 335. — **Parma:** Fiaccadori della Soc. Ed. Internazionale, via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** Natale Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro n. 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vicolo del Moretto n. 6; Dott. G. Bardi, piazza Madama nn. 19-20; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umberto I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** Nicola Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14. — **Sansevero:** Luigi Venditti, piazza Municipio n. 9. — **Sassari:** G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9. — **Spezia:** A. Zacutti, via F. Cavallotti n. 3. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** Stabilimento Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Internazionale, via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso Vittorio Emanuele n. 82. — **Trento:** Marcello Disertori, via S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso Vittorio Emanuele n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Mascarelli Chiantore. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo. — **Budapest:** Libr. Eggenberger-Karoly, Kossuth, L.U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: **Bologna,** via Milazzo, 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** via del Pozzetto, 118; **Torino,** via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del «Foglio delle Inserzioni».

SOMMARIO

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Autorizzazione a promuovere in Bari la Prima mostra del Sindacato regionale fascista belle arti delle Puglie . . . . Pag. 4594

Numero di pubblicazione — LEGGI E DECRETI

1733. — REGIO DECRETO-LEGGE 17 ottobre 1930, n. 1413.
Approvazione della Convenzione commerciale con annesso Protocollo, firmata a Ginevra il 24 marzo 1930, fra l'Italia ed altri Stati . . . . Pag. 4594

REGIO DECRETO 22 agosto 1930.
Approvazione dell'elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Pistoia . . . . Pag. 4600

REGIO DECRETO 7 settembre 1930.
Approvazione della nomina del presidente dell'Unione regionale fascista emiliana dei trasporti terrestri . . . Pag. 4600

REGIO DECRETO 18 settembre 1930.
Approvazione della nomina del presidente dell'Unione regionale fascista tridentina dei trasporti terrestri . . . Pag. 4600

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1930.
Norme per la presentazione delle domande di ammissione a fruire dei benefici previsti dal R. decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1132, sulle passività agrarie onerose . . . . . . Pag. 4601

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1930.
Norme per l'esecuzione del R. decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1132, concernente l'estinzione o la trasformazione delle passività agrarie onerose . . . . Pag. 4602

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1930.
Istituzione di una Regia agenzia consolare in Rojas (La Plata) . . . . Pag. 4602

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1930.
Autorizzazione alla Banca di San Paolo di Brescia a prendere il seguito degli affari di alcune filiali del Credito Padano. Pag. 4603

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana . . . Pag. 4603

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Ministero dell'interno:
R. decreto-legge 28 agosto 1930, n. 1345, recante norme per la costruzione e l'esercizio dell'acquedotto del Monferrato . Pag. 4610
R. decreto-legge 22 agosto 1930, n. 1356, recante norme per l'applicazione del contributo per la manutenzione delle fognature da parte del Governatorato di Roma . . . . . Pag. 4610

CONCORSI

Camera dei deputati: Concorso al posto di medico della Camera dei deputati . . . . Pag. 4610

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:
Preavviso riguardante l'estrazione delle obbligazioni emesse pei lavori di sistemazione del Tevere . . . . . . Pag. 4610
Rettifiche d'intestazione . . . . Pag. 4611
Media dei cambi e delle rendite . . . . Pag. 4612
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . Pag. 4612

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
Riconoscimento del Consorzio d'irrigazione di Dardine, Tuenetto, Torra, Mollaro e Segno in provincia di Trento. Pag. 4612
Riconoscimento del Consorzio d'irrigazione di Preore in provincia di Trento . . . . Pag. 4612
Riconoscimento del Consorzio d'irrigazione di Croviana in provincia di Trento . . . . Pag. 4612
Riconoscimento del Consorzio d'irrigazione di Serioletta Castellana di Pontoglio in provincia di Brescia . . . Pag 4612
Riconoscimento del Consorzio d'irrigazione del Vaprio in provincia di Cremona . . . . Pag. 4612

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia: Bollettino mensile di statistica agraria e forestale — Ottobre 1930-IX (Fascicolo 10).

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso, n. 57: **Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza:** Elenco dei titoli rappresentanti cartelle ordinarie 3,75 per cento di credito comunale e provinciale, stati sorteggiati nell'estrazione seguita in Roma nei giorni 1 e 2 ottobre 1930.

(5499)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione a promuovere in Bari la Prima mostra del Sindacato regionale fascista belle arti delle Puglie.

Con decreto 13 ottobre 1930-VIII di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 18 detto al registro n. 9 Finanze, foglio n. 234, il Sindacato regionale fascista belle arti delle Puglie è stato autorizzato a promuovere ai termini e per gli effetti del R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 515, la Prima mostra del Sindacato stesso che avrà luogo in Bari nei mesi di ottobre e novembre 1930.

(6251)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1733.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 ottobre 1930, n. 1413.

Approvazione della Convenzione commerciale con annesso Protocollo, firmata a Ginevra il 24 marzo 1930, fra l'Italia ed altri Stati.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione alla Convenzione commerciale e suo annesso Protocollo, firmata a Ginevra il 24 marzo 1930, fra l'Italia ed altri Stati;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Nostri Ministri Segretari di Stato per le finanze, per l'agricoltura e foreste e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata la Convenzione commerciale con annesso Protocollo firmata a Ginevra il 24 marzo 1930, fra l'Italia ed altri Stati.

Art. 2.

Il presente decreto, che andrà in vigore ai termini e nelle condizioni previste all'art. XIII della Convenzione di cui all'articolo precedente, sarà presentato al Parlamento na-

zionale per la sua conversione in legge, ed il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 ottobre 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GRANDI — MOSCONI — ACERBO — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1930 - Anno IX
Atti del Governo, registro 301, foglio 72. — MANCINI.

Convention commerciale.

Le Président du Reich allemand; le Président fédéral de la République d'Autriche; Sa Majesté le Roi des Belges; Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne, d'Irlande et des Territoires britanniques au dela des mers, Empereur des Indes; Sa Majesté le Roi du Danemark; le Gouvernement de la République d'Estonie; le Président de la République de Finlande; le Président de la République française; le Président de la République hellénique; Sa Majesté le Roi d'Italie; le Président de la République de Lettonie; Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg; Sa Majesté le Roi de Norvège; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas; le Président de la République de Pologne; Sa Majesté le Roi de Roumanie; Sa Majesté le Roi de Suède; le Conseil fédéral suisse.

Désireux d'assurer aux résolutions de la Conférence économique internationale de 1927 une application rapide et efficace et de créer, pour l'action concertée envisagée par l'Assemblée de la Société des Nations au cours de sa dixième session, des bases stables et une atmosphère de confiance, ont décidé de conclure entre eux un accord à cet effet et ont désigné pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Le Président du Reich allemand:

M. R. Schmidt, Ministre de l'Economie du Reich.

Le Président fédéral de la République d'Autriche:

M. E. Pflügl, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire; Délégué permanent auprès de la Société des Nations;

Sa Majesté le Roi des Belges:

M. J. Brunet, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire; Membre du Comité économique de la Société des Nations;

M. A. L. J. Janssen, Directeur général des Douanes et Accises.

Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne, d'Irlande et des Territoires britanniques au delà des mers, Empereur des Indes:

Pour la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord, ainsi que toutes parties de l'Empire britannique non membres séparés de la Société des Nations:

Sir Sydney Chapman, K. C. B., C. B. E., Principal Conseiller économique du Gouvernement de Sa Majesté en Grande-Bretagne.

Sa Majesté le Roi de Danemark:

M. W. Borberg, Délégué permanent près de la Société des Nations.

Le Gouvernement de la République d'Estonie:

M. A. Schmidt, Ministre adjoint des Affaires étrangères.

Le Président de la République de Finlande:

M. K. Järvinen, ancien Ministre du Commerce et de l'Industrie; Député; Professeur à l'Ecole des Hautes Etudes commerciales.

Le Président de la République française:

M. P. E. Flandin, Ministre du Commerce et de l'Industrie;

M. R. Serot, Sous-Secrétaire d'Etat à l'Agriculture.

Le Président de la République hellénique:

M. R. Raphaël, Délégué permanent auprès de la Société des Nations; Chargé d'affaires à Berne.

Sa Majesté le Roi d'Italie:

M. G. de Michelis, Sénateur; Ambassadeur.

Le Président de la République de Lettonie:

M. C. Duzmans, Délégué permanent auprès de la Société des Nations; Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi de Yougoslavie.

Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg:

M. A. Calmes, Membre du Conseil supérieur de l'Union économique belgo-luxembourgeoise.

Sa Majesté le Roi de Norvège:

M. Hersleb Birkeland, Délégué permanent près la Société des Nations.

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas:

Le Docteur L. J. A. Trip, ancien Trésorier général du Département des Finances; ancien Président de la Banque de Java.

Le Président de la République de Pologne:

M. F. Sokal, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire; Délégué permanent auprès de la Société des Nations.

Sa Majesté le Roi de Roumanie:

M. C. Antoniade, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près la Société des Nations.

Sa Majesté le Roi de Suède:

M. K. I. Westman, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le Conseil fédéral suisse.

Le Conseil fédéral suisse:

M. E. Schulthess, Conseiller fédéral; Chef du Département de l'Economie publique;

M. W. Stucki, Directeur de la Division du Commerce au Départemente fédéral de l'Economie publique;

M. A. Gassmann, Directeur général des Douanes.

Lesquels, après avoir communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

Article I.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à ne pas faire usage, avant le 1er avril 1931, de la faculté de dénonciation des traités de commerce bilatéraux que chacune d'elles a conclus avec l'une quelconque des autres Hautes Parties contractantes et qui sont en vigueur à la date de ce jour.

Article II.

Si l'une des Hautes Parties contractantes, autre que celles visées à l'article IV, se trouve dans l'obligation de procéder, avant l'expiration de la présente Convention, à des augmentations de droits de douane au-dessus du niveau des droits

existants à la date de ce jour ou à l'établissement de droits de douane non existants à la date de ce jour qui soient de nature à porter une atteinte sérieuse aux intérêts de l'une quelconque des autres Hautes Parties contractantes, la Partie qui s'estime lésée aura la faculté, dès la notification prévue à l'article III, et dans les deux mois qui suivent cette notification, de demander l'ouverture de négociations amiables pour rétablir l'équilibre ainsi rompu.

Au cas où, dans un délai de deux mois à dater de la demande, ces négociations n'auraient pas abouti, la Partie qui en a demandé l'ouverture aura la faculté de dénoncer la présente Convention, sans délai, pour lui faire prendre fin, en ce qui la concerne, un mois après notification au Secrétaire général de la Société des Nations. Cette dénonciation pourra intervenir soit à l'égard de toutes les Hautes Parties contractantes, soit seulement à l'égard de celle qui aura procédé à l'augmentation de droits ou à la création de droits nouveaux.

Les modifications de droits de douane faites en vertu de lois ou de circonstances urgentes qui imposent l'application immédiate de ces modifications ne sont pas soumises aux dispositions ci-dessus relatives aux négociations. Toutefois, la faculté de dénonciation prévue au deuxième alinéa du présent article demeure acquise à la Haute Partie contractante qui s'estimerait lésée.

Article III.

Chacune des Hautes Parties contractantes auxquelles s'applique l'article II s'engage à donner communication aux autres Hautes Parties contractantes des augmentations de droits de douane existant ou des nouveaux droits de douane qu'elle serait amenée à établir vingt jours avant l'application de ces mesures dans tous les cas où ce sera possible, ou, à défaut, au moment où les mesures en question seront publiées en vue de leur application.

Il demeure entendu que les lois qui prévoient l'application immédiate des modifications de droits de douane autorisent à ne pas donner le préavis visé ci-dessus.

Article IV.

Les Hautes Parties contractantes qui ne pratiquent pas ou ne pratiquent que dans des cas exceptionnels la consolidation contractuelle des droits de douane s'engagent à ne pas procéder, avant l'expiration de la présente Convention, à des augmentations des droits protecteurs au-dessus du niveau des droits protecteurs existants à la date de ce jour ou à l'établissement de droits protecteurs non existants à la date de ce jour.

Article V.

Au cas où l'une des Hautes Parties contractantes visées à l'article IV procéderait, avant l'expiration de la présente Convention, à des augmentations de droits fiscaux ou à l'établissement de droits fiscaux non existants à la date de ce jour qui seraient de nature à porter une atteinte sérieuse aux intérêts de l'une quelconque des autres Hautes Parties contractantes, la Partie qui s'estime lésée aura la faculté de dénoncer, sans délai, la présente Convention pour lui faire prendre fin, en ce qui la concerne, un mois après notification au Secrétaire général de la Société des Nations.

Article VI.

Sans préjudice des obligations plus étendues qui résulteraient pour chacune des Hautes Parties contractantes de la mise en vigueur de la Convention internationale du 8 novembre 1927 sur l'abolition des prohibitions et restrictions à l'importation et à l'exportation, les Hautes Parties contractantes n'aggraveront pas le régime en vigueur en cette matière à la date de ce jour, faute de quoi la procédure prévue aux articles II et III de la présente Convention serait applicable.

Article VII.

Au cas où l'une quelconque des Hautes Parties contractantes ferait usage de la faculté de dénonciation prévue aux articles II, V, VI de la présente Convention, et au Protocole de signature, *ad* article I — C, 5me alinéa, toute autre Haute Partie contractante qui estimerait que la dénonciation ainsi intervenue est de nature à modifier profondément à son égard, l'équilibre de la présente Convention, pourra dénoncer celle-ci, sans délai, pour lui faire prendre fin, en ce qui la concerne, un mois après notification au Secrétaire général de la Société des Nations.

Article VIII.

a) Les traités de commerce bilatéraux dénoncés avant la date de ce jour sont exceptés de la disposition de l'article I.

Les relèvements tarifaires qui pourraient résulter de cette dénonciation ne feront pas l'objet de la procédure prévue à l'article II.

b) Les traités de commerce bilatéraux signés avant la date de ce jour, mais qui ne sont pas encore en vigueur, pourront être substitués, pendant la durée de la présente Convention, aux traités existants; ils tomberont dans ce cas sous l'application de l'article I.

Les relèvements tarifaires qui pourraient résulter de la substitution visée à l'alinéa précédent ne feront pas l'objet de la procédure prévue à l'article II.

c) Les accords provisoires substitués à des traités de commerce dénoncés avant la date de ce jour et en viguer à ladite date pourront être remplacés, pendant la durée de la présente Convention, par des traités définitifs ou d'autres accords provisoires. L'article I sera applicable à ces derniers traités ou accords.

Toutefois, s'il résultait de ces nouveaux traités ou accords des relèvements tarifaires, ceux-ci pourront faire l'objet de la procédure prévue à l'article II.

d) Les traités de commerce bilatéraux auxquels s'applique l'article I pourront être modifiés ou remplacés, en tout ou en partie, pendant la durée de la présente Convention par de nouveaux accords.

Toutefois, pour qu'il puisse être tenu compte des intérêts des autres Hautes Parties contractantes, notamment de celles visées à l'article IV, il est convenu que, s'il résultait de ces nouveaux accords des relèvements tarifaires, ceux-ci pourraient faire l'objet de la procédure prévue à l'article II.

Article IX.

La présente Convention est conclue pour une durée d'un an à partir du 1er avril 1930.

Avant le 1er février 1931, chacune des Hautes Parties contractantes pourra notifier au Secrétaire général de la Société des Nations son intention de se retirer de la Convention à la date du 1er avril 1931.

A défaut d'une notification de l'espèce, la Convention restera en vigueur pour une nouvelle période de six mois; et ainsi de suite de six en six mois. Deux mois avant l'expiration de chacune de ces périodes de six mois, chacune des Hautes Parties contractantes pourra notifier au Secrétaire

général de la Société des Nations son intention de se retirer de la Convention à l'expiration de la période en cours.

Article X.

Si l'une des Hautes Parties contractantes faisait usage de la faculté de se retirer de la Convention prévue aux articles précédents, chacune des Hautes Parties contractantes pourrait provoquer, en s'adressant à cet effet au Secrétaire général de la Société des Nations, une consultation de toutes les Hautes Parties contractantes à l'effet de statuer sur le sort de la Convention. Si le Secrétaire général le juge nécessaire, il convoquera une réunion des Hautes Parties contractantes, lesquelles s'engagent à y participer.

Article XI.

Les Hautes Parties contractantes, décidées à appliquer la présente Convention dans un esprit de loyale collaboration, s'engagent à s'abstenir de toute mesure, quelle qu'elle soit, qui tendrait à éluder les obligations résultant de ladite Convention.

Article XII.

La présente Convention, dont les textes français et anglais font également foi, portera la date de ce jour et pourra être signée jusqu'au 15 avril 1930 par tout Membre de la Société des Nations et tout Etat non membre, représentés à la Conférence.

Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés avant le 1er novembre 1930 après du Secrétaire général de la Société des Nations, qui en notifiera immédiatement la réception à tous les Membres de la Société, ainsi qu'aux Etats non membres représentés à la Conférence qui a établi la présente Convention ou qui auront adhéré à celle-ci.

Article XIII.

Le Secrétaire général de la Société des Nations convoquera, entre le 1er et le 15 novembre 1930, une réunion des Hautes Parties contractantes qui auront ratifié la Convention et de celles qui auraient introduit une demande d'adhésion conformément aux dispositions de l'article XIV.

Au cours de cette réunion, sera fixée la date de la mise en vigueur de la Convention et, s'il y a lieu, sera établie la liste des Membres de la Société des Nations et des Etats non membres dont l'adhésion serait considérée comme nécessaire à la mise en vigueur de ladite Convention.

Le Secrétaire général de la Société des Nations pourra convoquer à cette réunion tous les signataires de la présente Convention et, sur la demande d'une des Hautes Parties contractantes ayant ratifié ladite Convention, tout autre Membre de la Société des Nations ou Etat non membre ayant participé à la présente Conférence.

Article XIV.

Tout Membre de la Société des Nations et tout Etat non membre pourra introduire après du Secrétaire général de la Société des Nations une demande d'adhésion à la présente Convention.

Cette demande sera immédiatement notifiée, par les soins du Secrétaire général, aux Membres de la Société des Nations et Etats non membres au nom desquels la signature de la présente Convention ou l'adhésion à celle-ci aura été effectuée.

Le Membre de la Société des Nations ou l'Etat non membre désirant adhérer à la Convention indiquera dans sa demande d'adhésion s'il désire se voir appliquer les stipulations de l'article II ou de l'article IV. Dès que la Convention aura été mise en vigueur conformément aux stipulations de l'article XIII, le Secrétaire général consultera à ce sujet les Hautes Parties contractantes qui auront ratifié la présente Convention. L'adhésion ne deviendra définitive que de l'assentiment de toutes les Hautes Parties contractantes. Elle produira ses effets un mois après la date de la notification, par le Secrétaire général, de l'accord intervenu.

Article XV.

Chacune des Hautes Parties contractantes peut déclarer, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, que, par son acceptation de la présente Convention, elle n'entend assumer aucune obligation en ce qui concerne l'ensemble ou toute partie de ses colonies, protectorats ou territoires placés sous sa suzeraineté ou mandat; dans ce cas, la présente Convention ne sera pas applicable aux territoires faisant l'objet de pareille déclaration.

Chacune des Hautes Parties contractantes pourra, dans la suite, notifier au Secrétaire général de la Société des Nations qu'elle entend rendre la présente Convention applicable à l'ensemble ou à toute partie de ses territoires ayant fait l'objet de la déclaration prévue à l'alinéa précédent. Dans ce cas, la procédure prévue à l'article XIV sera suivie.

Chacune des Hautes Parties contractantes peut, à tout moment, déclarer qu'elle entend voir cesser l'application de la présente Convention à l'ensemble ou à toute partie de ses colonies, protectorats ou territoires placés sous sa suzeraineté ou mandat; dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable aux territoires faisant l'objet de pareille déclaration, un mois après la réception de cette déclaration par le Secrétaire général de la Société des Nations.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé la présente Convention.

Fait à Genève, le vingt-quatre mars mil neuf cent trente, en simple expédition qui sera déposée dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations; copie conforme en sera transmise à tous les Membres de la Société des Nations et à tous les Etats non membres représentés à la Conférence.

Allemagne:

SCHMIDT.

Autriche:

E. PFLÜGL.

Belgique:

Conjointement avec le Grand-Duché de Luxembourg, pour l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise.

J. BRUNET — A. JANSSEN.

Grande-Bretagne et Irlande du Nord ainsi que toutes parties de l'Empire britannique non membres séparés de la Société des Nations.

I declare that my signature does not include any of His Britannic Majesty's Colonies, Protectorates or Territories under suzerainty or mandate.

S. J. CHAPMAN.

Danemark:

William BORBERG.

Estonie:

A. SCHMIDT.

Finlande:

Kyösti JÄRVINEN.

France:

En signant la présente convention, les soussignés déclarent:

1° que les dispostions de l'article II, troisième alinéa, et de l'article III, deuxième alinéa, s'appliquent aux produits visés par les lois françaises du 13 décembre 1897 et du 1er décembre 1929;

2° que le Gouvernement français n'assume, du fait de ladite Convention, pour les colonies, protectorats et pays sous mandat de la France, aucune obligation autre que celles résultant des traités de commerce en vigueur.

Pierre Etienne FLANDIN — R. SEROT.

Grèce:

R. RAPHAËL.

Italie:

En signant la présente Convention, le plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi d'Italie déclare que les articles II, alinéa 3, et III de la Convention et *ad* article III du Protocole, visant les « circostances urgentes », s'appliquent, pour ce qui concerne l'Italie, à tous le cas où les modifications des droits de douane sont adoptées d'urgence par le Gouvernement au moyen d'un acte ayant caractère législatif.

DE MICHELIS.

Lettonie:

Charles DUZMANS.

Luxembourg:

Conjointement avec la Belgique, pour l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise.

Albert CALMES.

Norvège:

Hersleb BIRKELAND.

Pays-Bas:

I declare that my signature does not include the Dutch East Indies, Surinam and Curaçao.

TRIP.

Pologne:

F. SOKAL.

Roumanie:

C. ANTONIADE.

Suède:

K. I. WESTMAN.

Sous réserve de ratification de Sa Majesté le Roi de Suède avec l'approbation du Riksdag.

Suisse:

SCHULTESS — STUCKI — GASSMANN.

Protocole de la Convention commerciale.

Au moment de procéder à la signature de la Convention commerciale conclue à la date de ce jour, les soussignés dûment autorisés sont convenus des dispositions suivantes, destinées à assurer l'application de cette Convention:

Ad Article I.

A.

Le terme « traités de commerce » s'applique, au sens de la présente Convention, à toutes espèces de traités, conventions, accords ou arrangements — définitifs ou provisoires — contenant des stipulations commerciales, ainsi qu'à tous arrangements y annexés.

B.

Il est entendu que les traités de commerce bilatéraux à échéance fixe sans clause de dénonciation conclus entre deux quelconques des Hautes Parties contractantes restent en vigueur pendant la durée de la présente Convention, sous réserve des dispositions de l'article VIII, *d)*.

C.

En signant la présente Convention, l'Autriche déclare ne pas pouvoir appliquer les dispositions de ladite Convention aux traités de commerce actuellement en vigueur entre elle et la Hongrie et la Tchécoslovaquie.

En signant la présente Convention, la Tchécoslovaquie déclare ne pas pouvoir appliquer les dispositions de ladite Convention au traité de commerce actuellement en vigueur entre elle et la Hongrie.

En signant la présente Convention, la Hongrie, pour rendre possible la signature à l'Autriche et à la Tchécoslovaquie, déclare accepter les réserves faites aux alinéas 1 et 2 ci-dessus par ces deux Etats.

De même, la Tchécoslovaquie, pour rendre possible la signature à l'Autriche, déclare accepter la réserve faite au premier alinéa ci-dessus par cet Etat.

Au cas où une augmentation de droits résulterait des négociations entre les trois pays susvisés ou d'une dénonciation d'un des traités actuellement existants, il est convenu que chacune des Hautes Parties contractantes aura le droit de dénoncer, avec un préavis d'un mois, la présente Convention à l'égard de l'une ou des deux Parties qui ont demandé à pouvoir exclure de l'application de la Convention les traités ci-dessus mentionnés, ou à l'égard de toutes les Hautes Parties contractantes, sans que les dispositions de l'article II soient applicables.

Il est entendu que les dispositions du paragraphe C ne s'appliquent qu'à la revision actuellement e[illegible] trois traités susvisés.

D.

Les Hautes Parties contractantes, tenant compte de la situation spéciale existant pour la Grèce en ce qui concerne ses principaux produits d'exportation, reconnaissent à ce pays la faculté d'user du droit de dénonciation prévu par ses traités de commerce dans le cas où des mesures prises par l'une quelconque des Hautes Parties contractantes signataire de l'un ou l'autre desdits traités viendraient à compromettre sérieusement l'équilibre des échanges au détriment dudit pays, sans que l'exercice de ce droit de dénonciation soit considéré comme contrevenant aux obligations de l'article I.

Ad Article II.

A.

Les dispositions de l'article II ne s'appliquent pas aux modifications éventuelles de droits de douane expressément prévues ou autorisées dans les accords signés au plus tard à la date de ce jour. Elles ne s'appliquent pas non plus au cas où un droit provisoirement abaissé au-dessous du taux fixé par le tarif autonome serait ramené à ce taux.

B.

Il est entendu que les dispositions de la présente Convention ne sont pas applicables dans le cas où les droits conven-

tionnels prévus dans un traité de commerce avec un Etat n'étant pas partie à la présente Convention cessent d'être en vigueur à la suite de la dénonciation dudit traité de commerce.

Aux droits conventionnels du traité dénoncé pourront être substitués dans ce cas soit les droits du tarif autonome, soit les droits conventionnels résultant d'autres traités en vigueur.

Ad Articles II et V.

Il demeure entendu que les Hautes Parties contractantes, en prévoyant au troisième alinéa de l'article II et à l'article V la dénonciation éventuelle de la Convention, n'ont nullement eu l'intention d'interdire des ententes amiables, dans la mesure où le permettent la situation et la législation des Etats intéressés.

Ad Article III.

Les Hautes Parties contractantes déclarent qu'elles s'engagent à observer le délai de préavis de vingt jours fixé à l'article III dans tous les cas où leur législation n'y met pas obstacle et dans tous les cas où des circonstances urgentes ne rendraient pas nécessaires une application immédiate des augmentations de droits de douane existants ou des nouveaux droits de douane.

Ad Article IV.

Les Hautes Parties contractantes visées à l'article IV sont: la Grande Bretagne, le Danemark, la Norvège, les Pays-Bas et le Portugal.

Ad Article V.

Les Hautes Parties contractantes visées à l'article IV déclarent qu'elles n'interprètent pas le terme de « droits fiscaux » dans un sens large et que notamment elles n'appliqueront pas ce terme à des droits ayant pour objet de protéger la production nationale contre la concurrence étrangère.

Ad Article VIII (*d*).

Les Hautes Parties contractantes sont d'accord pour admettre que les dispositions de l'article VIII *d*) ont essentiellement pour but de rendre possibles des réductions de droits qui constituent l'objet normal des négociations commerciales, sans cependant faire obstacle à des majorations de droits par voie d'accords bilatéraux en vue d'ajustements de détail.

Ad Article XV.

La présente Convention s'appliquera aux îles de la Manche et à l'île de Man comme si elles étaient des colonies.

Le présent Protocole aura les mêmes force, valeur et durée que la Convention conclue à la date de ce jour et dont il doit être considéré comme faisant partie intégrante.

En foi de quoi, les soussignés ont dressé le présent Protocole.

Fait à Genève, le vingt-quatre mars mil neuf cent trente, en simple expédition qui sera déposée dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations; copie conforme en sera transmise à tous les Membres de la Société des Nations et à tous les Etats non membres représentés à la Conférence.

Allemagne:

SCHMIDT.

Autriche:

E. PFLÜGL.

Belgique:

Conjointement avec le Grand-Duché de Luxembourg, pour l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise.

J. BRUNET — A. JANSSEN.

Grande-Bretagne et Irlande du Nord ainsi que toutes parties de l'Empire britannique non membres séparés de la Société des Nations.

I declare that my signature does not include any of His Britannic Majesty's Colonies, Protectorates or Territories under suzerainty or mandate.

S. J. CHAPMAN.

Danemark:

William BORBERG.

Estonie:

A. SCHMIDT.

Finlande:

Kyösti JÄRVINEN.

France:

Pierre Etienne FLANDIN — R. SEROT.

Grèce:

R. RAPHAËL.

Italie:

DE MICHELIS.

Lettonie:

Charles DUZMANS.

Luxembourg:

Conjointement avec la Belgique, pour l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise.

Albert CALMES.

Norvège:

Hersleb BIRKELAND.

Pays-Bas:

I declare that my signature does not include the Dutch East Indies, Surinam and Curaçao.

TRIP.

Pologne:

F. SOKAL.

Roumanie:

C. ANTONIADE.

Suède:

K. I. WESTMAN.

Suisse:

SCHULTESS — STUCKI — GASSMANN.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:

GRANDI.

REGIO DECRETO 22 agosto 1930.

Approvazione dell'elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Pistoia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'elenco delle acque pubbliche della provincia di Firenze approvato con R. decreto 1° maggio 1913;

Considerato che in detto elenco figura al n. 92 un tratto del torrente Settola scorrente nella nuova provincia di Pistoia;

Visto l'elenco suppletivo della provincia di Pistoia compilato a cura del Ministero dei lavori pubblici, col quale si provvede alla iscrizione di tutto il corso di detto torrente tra le acque pubbliche di detta provincia;

Visti gli atti della compiuta istruttoria, a termini del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, e del regolamento 14 agosto 1920, n. 1285, sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche durante la quale non furono presentate opposizioni o reclami;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici emesso, con voto n. 825, nell'adunanza del 29 marzo 1930;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici:

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato l'elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Pistoia giusta l'unito esemplare vistato d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 22 agosto 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1930 - Anno VIII
Registro n. 10 Lavori pubblici, foglio n. 85.

Elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Pistoia.

N. d'ord.	Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
		VERSANTE TIRRENO: *Influenti di sinistra dell'Ombrone.*		
96	Torrente Settola inf. numero 92	Bure	Pistoia e Montale	Dallo sbocco alle origini.

N. B. — Le indicazioni di cui al presente elenco modificano quelle di cui al n. 96 dell'elenco delle acque pubbliche per la provincia di Firenze approvato con decreto Reale 1° maggio 1913.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per i lavori pubblici:
DI CROLLALANZA.

(5491)

REGIO DECRETO 7 settembre 1930.

Approvazione della nomina del presidente dell'Unione regionale fascista emiliana dei trasporti terrestri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 7, comma 2°, della legge 3 aprile 1926, n. 563;

Visto lo statuto della Confederazione nazionale fascista dei trasporti terrestri e della navigazione interna, approvato con Nostro decreto 24 marzo 1930, n. 399;

Visto l'art. 19 dello statuto delle Unioni regionali ed interregionali fasciste dei trasporti terrestri, dipendenti dalla Confederazione suddetta, approvato con Nostro decreto 24 marzo 1930, n. 399;

Vista la deliberazione 7 giugno 1930-VIII dell'assemblea dell'Unione regionale fascista emiliana dei trasporti terrestri con cui si è proceduto alla nomina del conte comm. Giuseppe Borini a presidente dell'Unione stessa;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la nomina del conte comm. Giuseppe Borini a presidente dell'Unione regionale fascista emiliana dei trasporti terrestri.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1930 - Anno VIII
Registro n. 2 Corporazioni, foglio n. 118. — BERTAZZI.

(5471)

REGIO DECRETO 18 settembre 1930.

Approvazione della nomina del presidente dell'Unione regionale fascista tridentina dei trasporti terrestri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 7, comma 2°, della legge 3 aprile 1926, n. 563;

Visto lo statuto della Confederazione nazionale fascista dei trasporti terrestri e della navigazione interna, approvato con Nostro decreto 24 marzo 1930, n. 399;

Visto l'art. 19 dello statuto delle Unioni regionali ed interregionali fasciste dei trasporti terrestri, dipendenti dalla Confederazione suddetta, approvato con Nostro decreto 24 marzo 1930, n. 399;

Vista la deliberazione 10 giugno 1930-VIII dell'assemblea dell'Unione regionale fascista tridentina dei trasporti terrestri con cui si è proceduto alla nomina dell'ing. Augusto Defant a presidente dell'Unione stessa;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la nomina dell'ing. Augusto Defant a presidente dell'Unione regionale fascista tridentina dei trasporti terrestri.

Dato a San Rossore, addì 18 settembre 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *ottobre* 1930 - *Anno VIII*
Registro n. 2 *Corporazioni, foglio n.* 123. — BERTAZZI.

(5500)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1930.
Norme per la presentazione delle domande di ammissione a fruire dei benefici previsti dal R. decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1132, sulle passività agrarie onerose.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Veduto l'art. 3 del R. decreto-legge 24 luglio 1930, numero 1132, recante disposizioni per agevolare l'estinzione o la trasformazione delle passività agrarie onerose;

Decreta:

Art. 1.

Il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione a fruire dei benefici previsti dal R. decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1132, è stabilito nel sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno;

Le domande che fossero presentate dopo il termine predetto e quelle che nel termine stesso non venissero corredate dalle notizie richieste, saranno ad ogni effetto ritenute invalide e di esse non verrà tenuto alcun conto.

Art. 2.

Le domande di cui al precedente articolo, redatte in carta da bollo da L. 5 e indirizzate al Ministro per l'agricoltura e le foreste, dovranno essere presentate ad uno degli Istituti di credito autorizzati ad operare nel territorio nel quale sono situati i fondi per il cui miglioramento vennero contratte le passività da estinguere o da trasformare, secondo che è indicato nell'elenco allegato al presente decreto.

In ciascuna domanda dovrà essere chiaramente indicato:

a) se si intende estinguere, ovvero trasformare le passività onerose contratte, unendo, nella seconda ipotesi, una dichiarazione del creditore di essere disposto a ridurre a misura non superiore al 6,50 % annuo l'interesse a carico del debitore;

b) l'estensione, il sistema di coltivazione ed il valore dei terreni di proprietà del richiedente, specificando se esso li conduca direttamente o no; se il richiedente è un consorzio di bonifica e di irrigazione, basterà che sia fatta sommaria menzione del comprensorio consorziale, e occorrendo, del singolo fondo a beneficio del quale la concessione viene chiesta;

c) le migliorie fondiarie ed agrarie eseguite nei terreni, specificando, per ciascuna, la spesa sostenuta e l'epoca della esecuzione;

d) se in dipendenza delle migliorie predette il richiedente ottenne contributi, premi, sussidi a carico del bilancio dello Stato, specificandone, in caso affermativo, la natura e l'importo;

e) la natura, la data di creazione, le condizioni di interesse e di durata, l'importo iniziale e quello attuale, calcolato al 31 dicembre 1930, delle passività da estinguere o da trasformare, specificando gli Istituti o i privati creditori.

I richiedenti potranno unire alle domande i dati e documenti che eventualmente giudicheranno atti a comprovare o chiarire le circostanze considerate nei comma sopra enumerati.

Roma, addì 13 ottobre 1930 - Anno VIII

Il Ministro: ACERBO.

ALLEGATO

Elenco degli Istituti autorizzati a compiere le operazioni di credito previste dal R. decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1132, e a ricevere le domande di ammissione a fruire delle operazioni predette.

Denominazione dell'Istituto	Territorio nel quale è autorizzato ad operare
Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento — Roma.	In tutto il Regno
Banca nazionale del lavoro — Roma.	» » »
Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde — Milano.	Lombardia
Sezione di credito agrario dell'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie — Venezia.	Veneto
Sezione di credito agrario di miglioramento dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie — Verona.	»
Istituto federale di credito agrario per il Piemonte — Torino.	Piemonte
Istituto di credito agrario per la Liguria — Genova.	Liguria
Sezione di credito agrario per l'Emilia e le Romagne presso la Cassa di risparmio di Bologna — Bologna.	Emilia e Romagna
Istituto federale di credito agrario per la Toscana — Firenze.	Toscana
Istituto di credito agrario per l'Italia centrale — Roma.	Marche, Umbria, Lazio
Sezione di credito agrario del Banco di Napoli — Napoli.	Abruzzo, Molise, Campania, Puglie, Basilicata e Calabria
Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia — Palermo.	Sicilia
Istituto di credito agrario per la Sardegna — Sassari.	Sardegna
Credito fondiario della Cassa di risparmio di Bologna — Bologna.	In tutto il Regno
Credito fondiario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde — Milano.	» » »
Istituto italiano di credito fondiario — Roma.	» » »
Credito fondiario del Monte dei Paschi — Siena.	» » »
Istituto di S. Paolo (Sezione di credito fondiario) — Torino.	» » »
Istituto di credito fondiario delle Venezie — Verona.	» » »

(6253)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1930.
Norme per l'esecuzione del R. decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1132, concernente l'estinzione o la trasformazione delle passività agrarie onerose.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduti gli articoli 2 e 5 del R. decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1132, recante disposizioni per agevolare l'estinzione o la trasformazione delle passività agrarie onerose;

Veduto il proprio decreto in data odierna col quale vengono dettate norme per la presentazione delle domande di ammissione ai benefici previsti dal Regio decreto-legge predetto;

Decreta:

Art. 1.

A termini del disposto dell'ultima parte dell'art. 2 del R. decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1132, sono autorizzati a compiere le operazioni di cui all'art. 1 del decreto suddetto, i seguenti istituti di credito fondiario:

1° Cassa di risparmio (sezione di credito fondiario) di Bologna;

2° Cassa di risparmio delle provincie lombarde (sezione credito fondiario) - Milano;

3° Istituto italiano di credito fondiario - Roma;

4° Monte dei Paschi (sezione di credito fondiario) - Siena;

5° Istituto opere pie San Paolo (sezione credito fondiario) - Torino;

6° Istituto credito fondiario delle Venezie - Verona.

Art. 2.

Entro 60 giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione a fruire dei benefici previsti dal citato R. decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1132, gli Istituti di credito incaricati di ricevere le domande medesime ne effettueranno la trasmissione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, esprimendo il loro parere circa la veridicità e attendibilità delle circostanze affermate dai richiedenti.

Le domande per trasformazione di passività onerose saranno tenute distinte da quelle intese alla estinzione delle passività medesime, per le quali ultime l'Istituto trasmittente dovrà esprimere anche il suo avviso di massima sulla possibilità di far luogo alla concessione del mutuo domandato.

Per l'esecuzione di quanto disposto nel presente articolo, gli Istituti potranno richiedere informazioni e pareri alle competenti Cattedre ambulanti d'agricoltura, le quali corrisponderanno a dette richieste in via di assoluta urgenza.

Art. 3.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, tenuti presenti gli elementi di giudizio contenuti nelle domande e nelle informazioni fornite dagli Istituti, nonchè le risultanze dei diretti accertamenti che eventualmente ritenesse di disporre, valuterà il merito delle domande ed effettuata, ove se ne manifesti la necessità, la eliminazione di quelle eccedenti i limiti corrispondenti alla disponibilità di bilancio, a' sensi dell'art. 4, 2° comma, del R. decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1132, deciderà insindacabilmente sull'accoglimento o meno delle domande medesime.

Art. 4.

I mutui che saranno concessi in applicazione del citato R. decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1132, dovranno essere stipulati entro il termine ultimo del 31 dicembre 1931 ed il loro ammortamento avrà inizio dal 1° luglio o dal 1° gennaio immediatamente successivi alla stipulazione.

Le deliberazioni di concessione dei mutui dovranno essere dagli Istituti sovventori rese note, prima della stipulazione dei relativi contratti, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, mediante l'invio di elenchi in duplice esemplare, nei quali saranno indicate, per ciascuna operazione, le generalità del mutuatario, il Comune o i Comuni nei quali sono situati gli immobili ai quali la concessione si riferisce, l'importo e la durata del mutuo, la decorrenza del periodo di ammortamento, il saggio dell'interesse complessivo, l'importo delle annualità o semestralità a carico del mutuatario o di quella dello Stato.

Uno dei detti elenchi sarà dal Ministero restituito approvato; e della approvazione medesima sarà dato atto nel testo del contratto, nel quale verrà posta a carico del debitore la quota d'ammortamento nella misura ridotta che risulterà deducendo dalla annualità o semestralità d'ammortamento, calcolata al saggio d'interesse globale del mutuo, l'importo della quota a carico dello Stato.

Alla assunzione degli impegni definitivi di bilancio a favore degli Istituti creditori sarà provveduto su presentazione di appositi elenchi, compilati ed inviati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste nei modi indicati nell'art. 53 del regolamento approvato con decreto interministeriale 23 gennaio 1928, per l'esecuzione del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario nel Regno.

Art. 5.

Per le domande intese alla trasformazione di passività onerose ed ammesse ai benefici del R. decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1132, la concessione del concorso statale e l'assunzione del relativo impegno definitivo a favore del creditore saranno disposte con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, previa presentazione dell'atto notarile col quale venne convenuta la riduzione dell'interesse in misura non superiore al 6,50 per cento annuo.

Gli atti predetti dovranno essere stipulati entro il termine ultimo del 31 dicembre 1931 e il godimento del concorso statale decorrerà dal 1° luglio o dal 1° gennaio successivo alla stipulazione.

Roma, addì 13 ottobre 1930 - Anno VIII

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

(6252)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1930.
Istituzione di una Regia agenzia consolare in Rojas (La Plata).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866 ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

E' istituita una Regia agenzia consolare in Rojas alla dipendenza del Regio consolato in La Plata.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 ottobre 1930 - Anno VIII

Il Ministro: GRANDI.

(5495)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1930.
Autorizzazione alla Banca di San Paolo di Brescia a prendere il seguito degli affari di alcune filiali del Credito Padano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108, recanti provvedimenti sulla tutela del risparmio;
Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Società anonima Banca San Paolo di Brescia è autorizzata a prendere il seguito degli affari delle filiali del Credito Padano in liquidazione, site in Desenzano, Lonato, Rivoltella, Carpenedolo e Montichiari, ed a sostituirsi con proprie filiali soltanto a quelle di Desenzano, Lonato e Rivoltella.
Le filiali di Carpenedolo e Montichiari verranno chiuse.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 8 ottobre 1930 - Anno VIII

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

(5493)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. R. 102.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Rasman » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Rasman Francesco, figlio del fu Nicolò e della fu Zucca Domenica, nato a Capodistria il 29 ottobre 1885, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ramani ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Fontanot Maria di Giacomo e di Maria Cociancich, nata a Capodistria il 23 maggio 1896; ed alle figlie nate a Capodistria: Bruna, il 22 ottobre 1920; Carmela, il 14 luglio 1925.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 29 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4962)

N. R. 101.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Rasman » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Rasman Pietro, figlio del fu Matteo e di Maria Carbonaio, nato a Capodistria il 10 dicembre 1870, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ramani ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Stule Anna di Matteo e di Filomena Zonta, nata a Stridone il 2 marzo 1898; ed ai figli nati a Capodistria: Maria, il 13 luglio 1919; Antonietta, il 12 agosto 1921; Pietro, il 26 luglio 1924.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 29 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4963)

N. R. 110.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della

Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Rasman » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Rasman Nicolò, figlio del fu Giacomo e della fu Giulia Dorin, nato a Capodistria il 4 agosto 1857, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ramani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Zucca Maria fu Pietro e fu Genzo Biagia, nata a Capodistria il 9 agosto 1866; ed ai figli nati a Capodistria: Giacomo, il 6 maggio 1894; Giovanni, il 14 gennaio 1905.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 29 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4964)

N. R. 111.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Rasman » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Rasman Giuseppe, figlio del fu Pietro e della fu Zucca Elisabetta, nato a Capodistria il 7 marzo 1853, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ramani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Lonzar Domenica fu Antonio e fu Zucca Apollonio, nata a Capodistria il 14 novembre 1863; ed alla figlia Vittoria, nata a Capodistria il 24 novembre 1903.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 29 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4965)

N. R. 104.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Rasman » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Rasman Giorgio, figlio del fu Giacomo e della fu Giulia Dorin, nato a Capodistria il 22 dicembre 1864, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ramani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Decarli Giacoma fu Giovanni e fu Zucca Caterina, nata a Capodistria il 12 ottobre 1867; ed ai figli nati a Capodistria: Giovanni, il 5 settembre 1898; Chiara, il 27 ottobre 1904.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 30 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4966)

N. R. 103.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Rasman » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Rasman Pietro, figlio di Giacomo e di Margherita Genzo, nato a Capodistria il 7 ottobre 1898, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ramani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie, Maria Cepich di Andrea e di Caterina Deponte, nata a Capodistria il 21 agosto 1900; ed ai figli, nati a Capodistria: Narciso, il 28 dicembre 1922; Pietro, il 26 febbraio 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del

n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 30 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4967)

N. R. 114.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Rasman » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Rasman Nazario, figlio del fu Nazario e della fu Filomena Zudich, nato a Capodistria il 21 novembre 1884, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ramani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Antonia Riccobon fu Giuseppe e di Clum Elena, nata a Cerè di Capodistria il 6 febbraio 1888; ed ai figli nati a Tribano di Capodistria: Virginia, il 15 novembre 1910; Virgilio, il 6 dicembre 1912; Iolanda, il 24 giugno 1914; Amelia, il 4 maggio 1919; Luciana, il 12 maggio 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 30 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4968)

N. R. 128.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Rasman » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Rasman Francesco, figlio del fu Giacomo e di Derin Giulia, nato a Capodistria il 2 febbraio 1876, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ramani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maier Maria di Giovanni e fu Grio Caterina nata a Capodistria il 19 settembre 1880; ed ai figli, nati a Capodistria: Giusto, il 2 ottobre 1905; Chiara, il 2 novembre 1907; Pietro, il 4 agosto 1909; Giorgia, il 9 settembre 1910; Pierina, il 26 agosto 1912; Maria, il 1° marzo 1918; Anita, il 13 novembre 1919.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 30 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4969)

N. R. 109.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Rasman » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Rasman Nazario, figlio del fu Giacomo e della fu Maria Slatich, nato a Capodistria il 22 febbraio 1854, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ramani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Fontanot Anna fu Pietro e fu Domenica Minca, nata a Capodistria il 2 febbraio 1859.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 30 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4970)

N. R. 125.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Rasman » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Rasman Pietro, figlio del fu Pietro e della fu Zucca Elisabetta, nato a Capodistria il 27 ottobre 1849, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ramani ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli nati a Capodistria dall'or defunta Maria Norbedo: Giuseppe, il 14 giugno 1893; Antonio, il 24 maggio 1901; alla nuora Cossich Antonia di Giuseppe, moglie di Giuseppe, nata a Capodistria il 14 marzo 1903; ed al nipote Giuseppe, nato a Capodistria il 12 novembre 1922.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 29 settembre 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4971)

N. T. 46.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Tomissich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Tomissich Martino, figlio del fu Michele e della fu Gerk Martina, nato a Sanvicenti il 15 marzo 1871, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Tomasi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Butcovich fu Michele e fu Elena Bonassin, nata a Dignano (Jursich) il 25 maggio 1872; ed ai loro figli nati a Sanvincenti: Marco, il 16 aprile 1904; Giustina, il 17 marzo 1907; Giovanni, il 15 giugno 1910.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 settembre 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4972)

N. T. 45.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Tencich Davide fu Paolo;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del Comune di Verona e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Tencich Davide fu Paolo e della fu Giuseppina Stanich, nato a Pisino l'11 novembre 1884 e residente a Verona, via Barana n. 7/II, di condizione 1° procuratore imposte, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Toncich in « Tenci ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Paola Rosich di Francesco e fu Emilia Zalocar, nata il 17 giugno 1895; ed al figlio Roberto, nato in Albona il 10 maggio 1921.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 24 settembre 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4973)

N. T. 25.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Turcovich Lorenzo fu Matteo;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Antignana e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Turcovich Lorenzo fu Matteo e della fu Fosca Crimanich, nato ad Antignana l'11 agosto 1878 e residente ad Antignana, di condizione agricoltore, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Turcovich in « Turchetti ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Uicich Maria di Giuseppe e di Mogorovich Susanna, nata a Pisino il 31 ottobre 1879; ed ai loro figli nati ad Antignana: Remigio, il 19 novembre 1901; Giulio, il 27 aprile 1906; Aurora, il 20 aprile

1910; Basilio, il 5 marzo 1912; Teofila, il 2 ottobre 1913; ed al fratello Turcovich Vincenzo, nato ad Antignana il 14 gennaio 1875.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 28 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4974)

N. T. 25.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Turcovich Ruggero di Lorenzo;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Antignana e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del Regio decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Turcovich Ruggero di Lorenzo e di Uicich Maria, nato ad Antignana il 24 novembre 1899 e residente ad Antignana, di condizione agricoltore, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Turcovich in « Turchetti ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Maria Bratulich di Antonio e di Crismanich Caterina, nata ad Antignana il 20 agosto 1900; ed ai loro figli nati ad Antignana: Sidonia, il 3 aprile 1921; Luigi, il 27 marzo 1923; Darinca, il 18 maggio 1925.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma 3°, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 28 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4975)

N. T. 12.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Tulliach Rocco di Antonio;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Buie e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Tulliach Rocco, di Antonio e di Andreassich Lucia, nato a Momiano il 17 agosto 1890 e residente a Buie, di condizione portalettere, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Tulliach in « Tulliani ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 28 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4976)

N. V. 26.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Vesnaver Francesco;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Montona e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Vesnaver Francesco del fu Domenico e della fu Angela Mladossich, nato a Montona il 27 gennaio 1884 e residente a Montona, di condizione ferroviere, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Vesnaver in « Vanelli ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Cramer Maria fu Giovanni e fu Antonia Valenta, nata a Montona il 24 settembre 1884; ed ai figli nati a Montona: Emilio, il 25 novembre 1906; Egidio, l'11 aprile 1909; Eugenio, il 28 ottobre 1913.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 27 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4977)

N. T. 26.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Tulliach Antonio fu Matteo;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Buie e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Tulliach Antonio fu Matteo, e della fu Braico Antonia, nato a Momiano il 16 luglio 1858, e residente a Buie, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Tulliach in « Tulliani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Lucia Andressich fu Giovanni e fu Paolina Giacovincich, nata a Momiano l'11 ottobre 1868; ed ai figli nati a Momiano: Giovanni, il 2 maggio 1889; Francesco, il 6 agosto 1892; Anna, il 13 dicembre 1893; Maria, il 18 luglio 1900; Pietro, il 31 marzo 1903; Luigia, il 21 giugno 1905; Matteo, l'8 novembre 1907; Marco, il 22 aprile 1910; Amedeo, il 22 febbraio 1913.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 28 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4978)

N. U. 18.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Ursich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Ursich Angelo fu Giacomo, figlio della fu Luigia Zarattini, nato a Pisino l'8 aprile 1876, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Orsi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Rumor Eufemia fu Antonio e di Giovanna Fagarazzi, nata a Pola il 16 settembre 1882; ed ai loro figli nati a Pola: Florio, l'8 novembre 1909; Luigia, il 2 febbraio 1913.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 28 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4979)

N. C. 807.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Corsig » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Corsig Cesare, figlio del fu Luigi e della fu Rosalia Battistin, nato a Gorizia il 21 febbraio 1861, e abitante a Pola, via Carducci n. 1, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Corsi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma anzidetta anche alla moglie Paola Joras fu Martino e di Lucia Modenese, nata a Verona il 6 gennaio 1862, ed alle figlie nate a Pola: Lucia, il 24 febbraio 1896; Maria, il 29 gennaio 1901; Ada, il 28 maggio 1903.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 ottobre 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(4980)

N. Z. 51.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Zullich » (Zulich) è di origine italiana e che in forza del'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Zullich (Zulich) Desiderio, figlio del fu Matteo e della fu Filomena Urizio, nato a Cittanova d'Istria il 10 febbraio 1675, e abitante a Pola, via Francia, 4, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Zoli ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 ottobre 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(4981)

N. B. 562.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bulesich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bulesich Biagio, figlio del fu Michele e della fu Lucia Bercich, nato a Stocchetti di Sanvincenti il 5 febbraio 1876, e abitante a Pola, via Argonanti n. 27, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bulessi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bulessich Maria di Eugenio e di Oliva Bulesich, nata a Stocchetti il 16 maggio 1883; ed al figlio Giuseppe, nato a Pola, il 29 marzo 1904.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 ottobre 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto:* ROBERTO RIZZI.

(4982)

N. P. 232.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Petelin Enrico fu Francesco;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pola, e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Petelin Enrico fu Francesco e della fu Giovanna Luin, nato a Trieste il 20 marzo 1895, e residente a Pola, via Sissano n. 25, di condizione ufficiale postale, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da « Petelin » in « Peterlini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche ai figli della defunta moglie Domenica Bradicich, nati a Lussinpiccolo: Elda, il 1° febbraio 1916; Aldo, il 1° luglio 1918.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 11 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4983)

N. L. 236.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Lemessich » (Lemesich) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Lemessich (Lemesich) dott. Luigi, figlio del fu Luigi e di Maria Petris de Plauno, nato a Trieste l'11 giugno 1891, e abitante a Pola, via Lacca n. 14, è restituito a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lemessi ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 27 settembre 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4984)

N. D. 214

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Duscovich » e « Blascovich », sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Duscovich Teresa ved. di Tomaso, figlia del fu Matteo Blascovich e della fu Giovanna Dussich, nata a Chersicla il 6 agosto 1871, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Dugoni » e « Blasco » (Dugoni Teresa nata Blasco).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli nati a Chersicla: Giovanni, il 28 maggio 1907; Matteo, il 17 dicembre 1891; Ma-

ria, il 28 ottobre 1909; Giuseppe, il 26 gennaio 1902; Francesco, l'11 febbraio 1905; alla nuora moglie di Matteo: Blascovich Maria di Martino e di Blascovich Oliva, nata a Chersicola, il 30 ottobre 1895; ai nipoti, figli di Matteo e di Blascovich Maria, nati a Chersicla: Anna, il 28 febbraio 1920; Aurora, il 22 aprile 1924; Caterina, il 21 dicembre 1925; Paola, il 22 marzo 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4985)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL'INTERNO

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, in data 24 ottobre 1930-VIII, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 28 agosto 1930, n. 1345, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 ottobre 1930, n. 233, recante norme per la costruzione e l'esercizio dell'acquedotto del Monferrato.

(6254)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, in data 21 ottobre 1930-VIII, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 22 agosto 1930, n. 1356, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 ottobre 1930, n. 295, recante norme per l'applicazione del contributo per la manutenzione delle fognature da parte del Governatorato di Roma.

(6255)

CONCORSI

CAMERA DEI DEPUTATI

Concorso al posto di medico della Camera dei deputati.

Giusta deliberazione del Consiglio di presidenza della Camera dei deputati è aperto un concorso per titoli al posto di medico della Camera.

I concorrenti dovranno presentare domanda in carta legale da L. 5 a Sua Eccellenza il Presidente della Camera, con l'indicazione del loro preciso recapito, non oltre le ore 12.30 del giorno 30 novembre 1930-IX. Detta domanda sarà corredata dai seguenti documenti in regola con le prescrizioni della legge sul bollo:

a) certificato di nascita, legalizzato, dal quale risulti che il candidato non abbia superato l'età di quaranta anni.

Per gli invalidi di guerra, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e per i decorati al valor militare ai sensi dell'art. 17 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, il limite massimo di età per l'ammissione è protratto sino al compimento del 48° anno.

Il limite di quarant'anni è protratto di cinque anni per coloro che abbiano prestato servizio militare nel periodo dal 24 maggio 1915 al 4 novembre 1918;

b) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso, gode dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

c) certificato penale generale, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente avviso;

d) certificato, legalizzato dal prefetto, di buona condotta morale e civile, accertata dalla competente autorità comunale del luogo di residenza del concorrente durante l'ultimo triennio, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente avviso;

e) certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista;

f) certificato di sana e robusta costituzione fisica, di data non anteriore a quella del presente avviso;

g) diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguita in una delle Università del Regno;

h) titoli scientifici, professionali e di carriera, che il concorrente crederà utile nel proprio interesse di produrre, descrivendoli in un elenco in due originali, dei quali uno rimarrà unito agli atti e l'altro sarà restituito con dichiarazione di ricevuta.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato;

i) dichiarazione del concorrente di non appartenere ad alcuna delle associazioni contemplate dalla legge 26 novembre 1925, n. 2029.

Non saranno prese in considerazione le domande, che entro il termine stabilito giungessero sprovviste di tutti o di parte dei documenti richiesti.

A parità di merito sarà preferito il concorrente, che, nell'ordine seguente:

a) sia insignito di medaglia al valor militare;

b) sia, come mutilato o come invalido di guerra, ascritto nelle prime sei categorie, giusta la tabella *A* annessa al R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

c) sia stato ferito in combattimento ovvero come mutilato o invalido di guerra sia ascritto nelle due ultime categorie, di cui alla tabella indicata nella precedente lettera *b*) ovvero alla nona o decima categoria della tabella *A* annessa al R. decreto 20 maggio 1917, n. 876;

d) volontario di guerra abbia prestato servizio militare come combattente;

e) sia insignito di croce di guerra o di altra speciale attestazione di merito di guerra.

Il vincitore del concorso sarà nominato in esperimento per due anni con lo stipendio di L. 12.000 annue. Trascorso il termine di esperimento la conferma sarà accordata o negata a giudizio insindacabile del Consiglio di Presidenza; nel caso di mancata conferma il medico sarà licenziato senza che possa pretendere alcuna indennità.

Qualora il medico sia confermato sarà nominato in pianta stabile con diritto a pensione ed a quattro aumenti quadriennali, computato il periodo di prova, di L. 1000 ciascuno.

Il vincitore del concorso, salvo proroga, che può essere concessa solo in caso di impedimento giustificato, dovrà, sotto pena di decadenza, assumere servizio entro 15 giorni dalla consegna della lettera di nomina.

Roma, 29 ottobre 1930 - Anno IX

Il segretario generale: ROSSI-MERIGHI.

(6257)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Preavviso riguardante l'estrazione delle obbligazioni emesse pei lavori di sistemazione del Tevere.

Si notifica che nel giorno di lunedì 17 novembre del corrente anno, alle ore 9, in una sala a pianterreno del palazzo ove ha sede la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, aperta al pubblico, avranno luogo le estrazioni per l'ammortamento annuale delle obbligazioni emesse per i lavori di sistemazione del Tevere autorizzati con la legge 6 luglio 1875, n. 2583 (serie II).

La quantità delle obbligazioni da estrarsi risulta dai piani di ammortamento riportati a tergo dei titoli.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate, da rimborsarsi a cominciare dal 2 gennaio 1931, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, 27 ottobre 1930 - Anno VIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6256)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **2ª Pubblicazione.** **Elenco n. 15.**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	14887	20 —	Capone Francesco di *Virgilio*, dom. in San Cesario di Lecce.	Capone Francesco di *Vincenzo*, dom. come contro.
»	52575	60 —	Vaglio *Wanda* di Cosimo, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Bari.	Vaglio *Ester-Wanda-Jole* di Cosimo, minore ecc., come contro
»	471453	235 —	*D'Alessio Consiglia* fu *Giuseppe*, ved. Cuomo, dom. in Aversa (Napoli), vincolata d'usufr.	*d'Alesio Maria-Consiglia* fu *Gabriele*, ved. Cuomo, dom. in Aversa (Napoli), vincolata di usufrutto.
»	501329	500 —	Scartabelli Gino fu Ottavio, dom. in Firenze; con usufr. a Monsani *Fanny* fu Dionisio, ved. di Scartabelli Ottavio, dom. in Firenze.	Intestata come contro; con Monsani *Maria-Francesca-Raffaella* fu Dionisio, ved. ecc., come contro.
»	501330	500 —	Scartabelli Dina fu Ottavio, moglie di Mogliotti Giovanni dom. a Firenze, con usufr. come la precedente.	Intestata come contro; con usufr. come la precedente.
»	252280	930 —	Fontana *Teresa* di Marcello, moglie di Boveri Alessandro, dom. a Bassignana (Alessandria).	Fontana *Marietta detta Teresa* di Marcello, moglie ecc. come contro.
»	19569 Littorio	480 —	Merluzzi *Maria-Pulcheria* di Olivo, *minore* sotto la p. p. del padre, dom. in Artegna (Udine).	Merluzzi *Pulgheria* di Olivo, *nubile*, dom. come contro.
» »	48564 48563	435 — 145 —	Mussari Teresa, Giosuè e Carmelo fu *Luciano-Raffaele*, minori sotto la p. p. della madre Pugliese Elisabetta fu Carmelo, ved. Mussari, dom. in Catanzaro. La seconda rendita è con usufr. vitalizio a Pugliese Elisabetta fu Carmelo, ved. di Mussari *Luciano-Raffaele*.	Mussari Teresa, Giosuè e Carmelo fu *Raffaele-Luigi*, minori ecc. come contro. La seconda rendita è con usufr. vitalizio a Pugliese Elisabetta fu Carmelo, ved. di Mussari *Raffaele-Luigi*.
»	325327	110 —	Bigatti *Maria* fu Giuseppe, moglie di Gho Giovanni-Domenico, dom. in Asti (Alessandria).	Bigatti *Angela-Maria* fu Giuseppe, moglie ecc. come contro.
»	403059	165 —	Marrese *Maddalena* fu Lorenzo, minore, sotto la p. p. della madre Fusco o Di Fusco *Alessandra* ved. di Marrese Luigi, dom. in Carinola (Caserta).	Marrese *Maria-Maddalena* fu Lorenzo, minore, sotto la p. p. della madre Fusco o Di Fusco *Maria-Alessandra*, ved. ecc. come contro.
»	61899	460 —	*Panizzon* Vittoria di Pietro, moglie di *Tomiolo* Francesco, dom. in Vicenza.	*Panizzoni* Vittoria-*Libera* di Pietro, moglie di *Toniolo* Francesco, dom. in Vicenza.
»	393314	155 —	Borra *Tomasina* fu Stefano, moglie di Borra *Guido*, dom. in San Cristoforo (Alessandria), vincolata.	Borra *Maria-Teresa-Tomasina-Gerolama* fu Stefano, moglie di Borra *Giacomo-Guido*, domic. come contro - vincolata.
3.50 %	729671	840 —	Perona *Luigia* fu Angelo, moglie di Biancotti Pietro, domic. in Torino - vincolata.	Perona *Maria-Luigia* fu Angelo, moglie ecc., come contro.
Cons. 5 %	108655	15 —	Stagnoli *Pacifica* di Giuseppe, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Cerano (Novara).	Stagnoli *Pacifico* di Giuseppe, minore ecc., come contro.
»	83057	105 —	Capriati *Giacoma* fu Vito, minore sotto la p. p. della madre Magno Caterina di Lorenzo, ved. di Capriati Vito, dom. in Bari.	Capriati *Giacomo* fu Vito, minore ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 11 ottobre 1930 - Anno VIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(5422)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 225.

Media dei cambi e delle rendite

del 29 ottobre 1930 - Anno IX

Francia	74.95	Oro	368.48
Svizzera	370.87	Belgrado	33.90
Londra	92.799	Budapest (Pengo)	3.35
Olanda	7.696	Albania (Franco oro)	366 —
Spagna	210.12	Norvegia	5.115
Belgio	2.664	Russia (Cervonetz)	98 —
Berlino (Marco oro)	4.552	Svezia	5.13
Vienna (Schillinge)	2.696	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.69	Danimarca	5.115
Romania	11.40	Rendita 3.50 %	68.975
Peso Argentino Oro	14.715	Rendita 3.50 % (1902)	64 —
Peso Argentino Carta	6.465	Rendita 3 % lordo	41 —
New York	19.097	Consolidato 5 %	82.10
Dollaro Canadese	19.105	Obblig. Venezie 3.50 %	77.65

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 31.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 263 — Data: 29 aprile 1930 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione di Regia tesoreria provinciale di Udine — Intestazione: Olivo Francesco di Luigi — Titoli del debito pubblico: al portatore 1, rendita L. 5, consolidato 5 % — al portatore 1, rendita L. 50, prestito nazionale 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1930.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 232 — Data: 26 febbraio 1930 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Campobasso — Intestazione: Prospero Nicola fu Alfonso da Venafro per conto dell'Asilo infantile « Regina Margherita » in Venafro — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 39, consolidato 4,50 %, con decorrenza 1° ottobre 1929.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3226 — Data: 11 febbraio 1929 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico — Intestazione: Genovese Giovanni — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 21, consolidato 3,50 %, con decorrenza 1° gennaio 1926.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 4 ottobre 1930 - Anno VIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(5369)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento del Consorzio d'irrigazione di Dardine, Tuenetto, Torra, Mollaro e Segno in provincia di Trento.

R. decreto 8 agosto 1930-VIII, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre successivo, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio d'irrigazione per le frazioni di Dardine, Tuenetto, Torra, Mollaro e Segno, con sede in comune di Taio, provincia di Trento.

Il detto consorzio, di cui fanno parte 260 ditte, con un comprensorio di ettari 156.22.22, situati in comune di Taio, da irrigare con acqua da derivare dal rio Pongaiola, è stato costituito nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi a norma di legge, in Mollaro il 16 febbraio 1930, in seguito a domanda di un comitato di proprietari interessati.

(5482)

Riconoscimento del Consorzio d'irrigazione di Preore in provincia di Trento.

R. decreto 8 agosto 1930-VIII, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre successivo, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio d'irrigazione di Preore, con sede in comune di Ragoli, provincia di Trento.

Il detto consorzio, di cui fanno parte 73 ditte, con un comprensorio di ettari 40.04.75, situati in comune di Ragoli da irrigare con acqua da derivare dal fiume Sarca, è stato costituito nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi a norma di legge, in Preore il 26 maggio 1929 in seguito a domanda del podestà di Ragoli.

(5483)

Riconoscimento del Consorzio d'irrigazione di Croviana in provincia di Trento.

R. decreto 3 agosto 1930-VIII, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre successivo, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio d'irrigazione di Croviana con sede in comune di Malè, provincia di Trento.

Il detto consorzio, di cui fanno parte 69 ditte, con un comprensorio di ettari 32.91.51 situati in comune di Malè da irrigare mediante derivazione d'acqua dal torrente Rabbies, è stato costituito nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi a norma di legge, in Croviana il 26 gennaio 1930 in seguito a domanda di alcuni proprietari.

(5484)

Riconoscimento del Consorzio d'irrigazione di Serioletta Castellana di Pontoglio in provincia di Brescia.

R. decreto 3 agosto 1930-VIII registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre successivo, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio d'irrigazione di Serioletta Castellana di Pontoglio, con sede in comune di Pontoglio, provincia di Brescia, e ne è stato approvato lo statuto sociale.

Il detto consorzio, di cui fanno parte 12 ditte, con un comprensorio di ettari 62.83.20, situati in Pontoglio, da irrigare mediante derivazione d'acqua della Roggia Castellana, è stato costituito nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi a norma di legge, in Pontoglio il 24 novembre 1929 in seguito a domanda di alcuni proprietari.

(5485)

Riconoscimento del Consorzio d'irrigazione del Vaprio in provincia di Cremona.

R. decreto 8 agosto 1930-VIII, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1930, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio d'irrigazione del Vaprio, con sede in comune di Castelleone, provincia di Cremona, e ne è stato approvato lo statuto sociale.

Il detto consorzio, di cui fanno parte 133 ditte, con un comprensorio di ettari 191.24.90, situati in comune di Castelleone, da irrigare con acqua di sottosuolo, è stato costituito nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi a norma di legge, in Castelleone il 10 novembre 1929, in seguito a domanda del podestà di Castelleone.

(5489)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.